

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE ROMA

**Ricorso avverso il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 concernente l'aggiornamento
delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento con**

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ricorrono

- 1) **ABBATE CARMEN STEFANIA** nata in Svizzera il 17.02.1970 c.f. BBTCMN70B57Z133S;
- 2) **ALTOBELLI GIULIA** nata a Ateessa il 01.08.1981 c.f. LTBGLI81M41A485J;
- 3) **AQUINO ALESSANDRA** nato a Massa Marittima il 07.11.91 c.f. QNALSN91S47F032V;
- 4) **ARTIACO FABIANA** nata a Napoli il 21.04.1980 c.f. RTCFBN80D61F839A;
- 5) **BADALAMENTI VINCENZA** nata a Palermo il 29.03.1977 c.f. BDLVCN77C69G273X;
- 6) **BADALASSI SANDRA** nata a Pontedera il 10.05.1966 c.f. BDLSDR66E50G843R;
- 7) **BALDI ELISA** nata a San Miniato il 17.10.1975 c.f. BLDLSE75R57I046V;
- 8) **BANGONI STEFANIA** nata a Pontedera l'11.05.1968 c.f. BNGSPN68E51G843P;
- 9) **BARBIERI CARLA** nata a Fucecchio il 14.06.1965 c.f. BRBCRL65M54D815V;
- 10) **BARONCINI ELISABETTA** nata a Imola il 25.03.1969 c.f. BRNLBT69C65E289X;
- 11) **BARTALINI ERICA** nata a Pisa il 02.12.1982 c.f. BRTRCE82T42G702Z;
- 12) **BASILE RAFFAELA** nata a Napoli il 15.02.1977 c.f. BSLRFL77B55F839X;
- 13) **BASTONI STEFANIA** nata a Pontecorvo il 21/4/1965 c.f. BSTSFN65D61G838A;
- 14) **BELLUCCI DANIELA** nata a Empoli il 14.07.1977 c.f. BLLDNL77L54D403G;
- 15) **BENOCCHI LARA** nata a Grosseto il 04.09.82 c.f. BNCLRA82P44E202K;
- 16) **BETOCCHI MARIA CHIARA** nata a Siena il 01.06.67 c.f. BTCMCH67M41I726E;
- 17) **BIAGIOLI BARBARA** nata a Grosseto il 26.03.76 c.f. BGLBBR76C66E202N;
- 18) **BIANCHINI CLAUDIA** nata a Gesturi il 14.04.1969 c.f. BNCCLD69D54D997S;
- 19) **BORDONI LETIZIA** nata a San Miniato il 24.05.1988 c.f. BRDLTZ88E64I046X;
- 20) **BRONZINI GIULIA** nata a Pisa il 27.02.1981 c.f. BRNGLI81B67G702W;
- 21) **BURRONE CHIARA** nata a Napoli il 30/03/1964 c.f. BRRCHR64C70F839L;
- 22) **CACCIATORE CLELIA LOREDANA** nata ad Aragona il 03.09.1961 c.f. CCCCLL61P43A351T;
- 23) **CANTELLI SUSANNA** nata a Fucecchio l'08.04.1975 c.f. CNTSNN75D48D815P;
- 24) **CANTINI CLAUDIA** nata a Pontedera il 03.01.1983 c.f. CNTCLD83A43G843H;
- 25) **CAPITANI SANTA** nata a Taranto il 10.03.1974, c.f. CPTSNT74C50L049E;
- 26) **CARBONE FERMINA DANIELA** nata a Venosa il 17/5/1978 c.f. CRBFMN78E57L738I;
- 27) **CARBONE ROSSELLA** nata a Tricarico il 2.04.1982 c.f. CRBRSL82D42L418J;
- 28) **CARLOTTI ANTONELLA** nata a Bientina il 02.09.1963 c.f. CRLNNL63P42A864E;

- 29) **CASTRONOVO PAOLA** nata a Favara il 18.07.1977 c.f. CSTPLA77L58D514E;
- 30) **CAVALLINI GIANNA** nata a Fucecchio il 17.06.1975 c.f. CVLGNN75H57D815K;
- 31) **CERRITELLI ALESSANDRA** nata a Milano il 15.08.77 c.f. CRRLSN77M55F205T;
- 32) **CERRITELLI STEFANIA** nata a Milano il 17/1/1979 c.f. CRRSFN79A57F205Q;
- 33) **CIRILLO VERONICA** nata a Capua il 1.02.1983 c.f. CRLVNC83B41B715X;
- 34) **CIRINCIONE FEDERICA EMANUELA** nata a Palermo il 6/8/1984 c.f. CRNFRC84M46G273M;
- 35) **CIVITAVECCHIA FRANCESCA** nata a Palermo il 21/6/1982 c.f. CVTFNC82H61G273G;
- 36) **CONTE SARA** nata a Formia il 10.09.1979 c.f. CNTSRA79P50D708C;
- 37) **CONTINO GIUSEPPINA** nata ad Agrigento il 02.10.1979 c.f. CNTGPP79R42A089Z;
- 38) **CONTINO ROSARIA** nata ad Agrigento il 07.02.1983 c.f. CNTRSR83B47A089V;
- 39) **CORETTI GIACINTA** nata a Matera il 14.01.1973 c.f. CRTGNT73A54F052C
- 40) **CORNACCHIA ALICE** nata a Ravenna il 22.05.1978 c.f. CRNLCA78B62H199K;
- 41) **CRISTIANINI SAMANTA** nata a Pontedera il 31.05.1975 c.f. CRSSNT75E71G843J;
- 42) **CUCCU CRISTIANA** nata a Roma il 3/4/1990 c.f. CCCST90D70H501X;
- 43) **D'AURIA LUCIANNA** nata a Castellammare di Stabia il 27.11.70 c.f. DRALNN70S67C129Q;
- 44) **DAIDONE ANNAROSA** nata a Piombino il 10.04.65 c.f. DDNNRS65D50G687S
- 45) **DE FEO ELEONORA** nata a Comacchio l'8.05.1982 c.f. DFELNR82E48C912V;
- 46) **DE FILIPPO SOCCORSA** nata a San Severo l'08.01.1972 c.f. DFLSCR72A48I158B;
- 47) **DE ROSA ELMIRA** nata a Napoli il 30.06.1968 c.f. DRSLMR68H70F839W;
- 48) **DE ROSA MARIAROSARIA** nata a Napoli il 04.09.1961 c.f. DRSMRS61P44F839Y;
- 49) **DE SANTIS ROSANNA** nata a Pontedera il 12.08.1979 c.f. DSNRNN79M52G843D;
- 50) **DEIANA ALESSANDRO** nato a Quartu Sant'Elena l'8/3/1975 c.f. DNELSN75C08H118I;
- 51) **DEIANA LUISA** nata a Grosseto il 14.09.77 c.f. DNELSU77P54E202X
- 52) **DI PALMA VALERIA** nata a Napoli il 26.04.1975 c.f. DPLVLR75D66F839K;
- 53) **DI PRETE REBECCA** nata a Pisa il 10.08.1975 c.f. DPRRCC75M50G702Y;
- 54) **DI TOMMASO FRANCESCA** nata a Ravenna il 19.12.1979 c.f. DTMFNC79T59H199S;
- 55) **DI VITTORIO ANGELA** nata a Termini Imerese il 28.09.1977 c.f. DVTNGL77P68L112U;
- 56) **DINI BARBARA** nata a Casciana Terme il 06.09.1959 c.f. DNIBBR59P46A559K;
- 57) **ESPOSITO ANTONIETTA** nata a Casoria il 07/02/1969 c.f. SPSNNT69B47B990M;
- 58) **ESPOSITO RAFFAELLA** nata a Napoli il 10/06/1977 c.f. SPSRFL77H50F839T;
- 59) **ESPOSITO SANTA** nata a Napoli il 21/07/1966 c.f. SPSSNT66L61F839T;
- 60) **ESPOSITO VERONICA** nata a Napoli il 26/07/1981 c.f. SPSVNC81L66F839T;
- 61) **FABBRI ILARIA** nata a Pontedera il 26.08.1979 c.f. FBBLRI79M66G843M;
- 62) **FANNI FRANCESCA** nata a Cagliari il 07.09.1978 c.f. FNNFNC78P47B354O;
- 63) **FANTERIA ISABELLA** nata a Grosseto il 22.12.63 c.f. FNTSLL63T62E202A

- 64) **FAZIO ENZO** nato a Firenze il 23.11.1974 c.f. FZANZE74S23D612P;
- 65) **FEOLA ANGELA** nata a Pignataro Maggiore il 09.06.1974 c.f. FLENGL74H49G661G;
- 66) **FERRUCCI MARZIA** nata a Pisa l'11.01.1971 c.f. FRRMRZ71A51G702F;
- 67) **FEVOLA MARIAGRAZIA** nata a Benevento il 06.12.1982 c.f. FVLMGR82T46A783M;
- 68) **FRANCALANCI LINDA** nata a Pontedera il 23.10.1977 c.f. FRNLND77R63G843J;
- 69) **FRANZONI MARCELLA** nata a Pisa l'11.01.1983 c.f. FRNMCL83A51G702E;
- 70) **FREIDL RHEA** nata in Germania il 20/8/1982 c.f. FRDRHE82M60Z112W;
- 71) **GAGGERO CATERINA** nata a Genova il 22.02.71 c.f. GGGCRN71B62D969J
- 72) **GENNAI CATERINA** nata a Pontedera il 16.09.1989 c.f. GNNCRN89P56G843C;
- 73) **GEPPETTI MARGHERITA** nata a San Miniato il 10.03.1989 c.f. GPPMGH89C50I046E;
- 74) **GIUGLIANO CARMELA** nata a Napoli il 02/03/1978 c.f. GGLCML78C42F839N
- 75) **GIUNGATO ILARIA** nata a Bari il 29.08.1982 c.f. GNGLRI82M69A662G;
- 76) **GORI SABRINA** nata a Pisa il 16.09.1976 c.f. GROSRN76P56G702A;
- 77) **GOZZINI LAURA** nata a Pisa il 29.06.1982 c.f. GZZLRA82H69G702T;
- 78) **GRADASSI SAMANTA** nata a Pontedera il 23.12.1974 c.f. GRDSNT74T63G843Y;
- 79) **GUERRIERI ROMINA** nata a Pontedera il 23.09.1980 c.f. GRRRMN80P63G843D;
- 80) **IACOBELLI ROBERTA** nata a Atripalda il 05.09.1979 c.f. CBLRRT79P45A489I;
- 81) **IACOPINI MAIRA** nata a Ponsacco il 04.12.1964 c.f. CPNMRA64T44G822I;
- 82) **IANNONE ANTONIETTA** nata a Napoli il 02.01.1959 c.f. NNNNNT59A42F839D;
- 83) **IMPIGLIA RAFFAELA** nata a Grosseto l'8.02.64 c.f. MPGRFL64B48E202P
- 84) **INGRASSIA FRANCESCA** nata a Palermo il 23.03.1979 c.f. NGRFNC79C63G273A;
- 85) **IOCCA SALVATORE** nato a Firenze il 6.07.1976 c.f. CCISVT76L06D612J;
- 86) **LAMI FEDERICA** nata a San Miniato il 03.10.1989 c.f. LMAFRC89R43I046D;
- 87) **LAMI ILARIA** nata a Pisa l'11.08.1979 c.f. LMALRI79M51G702R;
- 88) **LANCELLOTTI ELENA** nata a Pisa il 30.10.1972 c.f. LNCLNE72R70G702Q;
- 89) **LATTANZI ALESSANDRA** nata a Pisa il 14.11.1978 c.f. LTTLSN78S54G702W;
- 90) **LOLINI SILVIA** nata a Pisa il 02.03.1976 c.f. LLNSLV76C42G702N;
- 91) **LOPARCO MOIRA** nata a San Pietro Vernotico il 31.08.1979 c.f. LPRMRO79M71I119M;
- 92) **LUCCHESI CHIARA** nata a Milano il 06.11.1981 c.f. LCCCHR81S46F205R;
- 93) **LUCCHESI VALERIO** nato a Pontedera il 20.09.1981 c.f. LCCVLR81P20G843L;
- 94) **MACCHI BARBARA** nata a Pontedera il 07.05.1971 c.f. MCCBBR71E47G843X;
- 95) **MAGNANI LAURA** nata a Cesena il 4.06.1983 c.f. MGNLRA83H44C573O;
- 96) **MALGIERI ERSILIA** nata a Solopaca il 3.10.1977 c.f. MLGRSL77R43I809T;
- 97) **MANUELLI PAOLA** nata a Palaia il 05.12.1966 c.f. MNLPLA66T45G254B;
- 98) **MARCONCINI ILARIA** nata a Pontedera (PI) il 12.02.1980 c.f. MRCLRI80B52G843C;

- 99) **MARROCCO ANNA** nata a Pisa il 24.08.1976 c.f. MRRNNA76M64G702E;
- 100) **MARTINO SIMONA** nata a Palermo il 5/9/1979 c.f. MRTSMN79P45G273N;
- 101) **MARZADRO PAOLA** nata a Rovereto il 3.01.1972 c.f. MRZPLA72A43H612G
- 102) **MASI LILIANA** nata a Palermo il 5/7/1968 c.f. MSALLN68L45G273E;
- 103) **MASTROIACOVO ELENA** nata a Roma il 18/12/1982 c.f. MSTLNE82T58H501I;
- 104) **MAUTONE SONIA** nata a Napoli l'8.12.81 c.f. MTNSNO81T48F839G
- 105) **MAZZANTINI ELISA** nata a Pontedera il 01.05.1981 c.f. MZZLSE81E41G843G;
- 106) **MAZZEI LAURA** nata a Pontedera il 12.07.1983 c.f. MZZLRA83L52G843B;
- 107) **MECA LIDIA** nata in Brasile il 12/11/1981 c.f. MCELDI81S52Z602M;
- 108) **MEINI SILVIA** nata a Pontedera il 17.05.1973 c.f. MNESLV73E57G843O;
- 109) **MELPIGNANO MARIA** nata ad Ostuni 18.02.1974 c.f. MLPMRA74B58G187Y;
- 110) **MINOCCI ALESSANDRA** nata a San Miniato il 05.06.1989 c.f. MNCLSN89H45I046G;
- 111) **MONTAGNANI FRANCESCA** nata a Pontedera il 04.06.1980 c.f. MNTFNC80H44G843B;
- 112) **MONTAGNANI SERENA** nata a Cascina il 03.07.1975 c.f. MNTSRN75L43B950T;
- 113) **MORETTA LUISA** nata a Milano il 10.04.1968 c.f. MRTLSU68D50F205V;
- 114) **NAPOLI CARMELA** nata a Alessandria del Carretto 30.08.1976 c.f. NPLCML76M70A183E;
- 115) **NOIA MARIA** nata a Policoro il 01.01.1983 c.f. NOIMRA83A41G786Q;
- 116) **NOVELLI CHIARA** nata a Pontedera il 31.10.1974 c.f. NVLCHR74R71G843X;
- 117) **ORSELLI SARA** nata a Pisa il 15.07.1982 c.f. RSLSRA82L55G702X;
- 118) **PACINI DONATELLA** nata a Firenze il 30/12/1966 c.f. PCNDTL66T70D612Q;
- 119) **PAPIS SILVANA** nata ad Aversa il 30.07.1980 c.f. PPSSVN80L70A512R;
- 120) **PARDINI MARTINA** nata a Pisa il 01.07.1981 c.f. PRDMTN81L41G702S;
- 121) **PELLEGRINI VALENTINA** nata a Pisa il 06.01.1984 c.f. PLLVNT84A46G702T;
- 122) **PELUSO MARIA GIUSEPPA** nata a Formia il 03.08.1979 c.f. PLSMGS79M43D708J;
- 123) **PEREZ VANESSA** nata a Palermo il 17/9/1974 c.f. PRZVSS74P57G273J;
- 124) **PETRI MONICA** nata a Massa Marittima il 27.09.1962 c.f. PTRMNC62P67F032R;
- 125) **PETRONI SIMONA** nata a Livorno il 25.05.1978 c.f. PTRSMN78E65E625K;
- 126) **PETROSILLO CONCETTA** nata a San Severo il 13.07.1981 c.f. PTRCCT81L53I158U;
- 127) **PICCHI TATIANA** nata a Pontedera il 28.01.1972 c.f. PCCTTN72A68G843H;
- 128) **PISTOLESI ANGELA** nata a Pontedera il 20.02.1963 c.f. PSTNGL63B60G843F;
- 129) **POLIZZI MONICA** nata a Volterra il 30.04.1972 c.f. PLZMNC72D70M126E;
- 130) **PRIVITERA MATTEO** nato ad Orbetello il 21.03.82 c.f. PRVMTT82C21G088H
- 131) **PROFETI MANUELA** nata a Pontedera il 06.09.1966 c.f. PRFMNL66P46G843Z;
- 132) **PROFETI VALERIA** nata a Grosseto il 09.12.81 c.f. PRFVLR81T49E202S;
- 133) **PROVINZANO ILARIA** nata a Pisa il 20.02.1981 c. f. PRVLR181B60G702I;

- 134) **RIDOLFI CRISTINA** nata a La Spezia il 07.01.1982 c.f. RDLCSST82A47E463N;
- 135) **ROCCHI LAURA** nata a Casciana Terme il 26.04.1962 c.f. RCCLRA62D66A559O;
- 136) **ROCCHI TIZIANA** nata a Casciana Terme il 23.10.1968 c.f. RCCTZN68R63A559X;
- 137) **ROMANO GIULIANA** nata a Matera il 29.05.1983 c.f. RMNGLN83E69F052H;
- 138) **ROMEO LOREDANA** nata a Catania il 04.07.1983 c.f. RMOLDN83L44C351L;
- 139) **ROSSI FEDERICA** nata a Pontedera il 30.06.1968 c.f. RSSFRC68H70G843H;
- 140) **ROSSI SERENA** nata a Pisa il 02.05.1979 c.f. RSSSRN79E42G702T;
- 141) **RUOTOLO ANNA** nata a Formia il 10.12.76 c.f. RTLNNA76T50D708Q
- 142) **SALCIOLI MICHELA** nata a Pontedera il 27.11.1970 c.f. SLCMHL70S67G843A;
- 143) **SALVIA ELVIRA** nata a Potenza il 06.09.1982 c.f. SLVLVR82P46G942U;
- 144) **SANTUCCI AMBRA** nata a Massa Marittima il 03.08.1979 c.f. SNTMBR79M43F032H;
- 145) **SANTUCCIU ALESSIA** nata a Marrubiu il 24.02.1968 c.f. SNTLSS68B64E972Z;
- 146) **SAPORITO ADELINA** nata a Soveria Mannelli il 27. 10.1983 c.f. SPRDLN83R67I874V;
- 147) **SEMERARO MARIA STELLA** nata a Pisa il 19.09.1983 c.f. SMRMST83P59G702Y;
- 148) **SIMONE ELISABETTA** nata a Roma il 10/7/1978 c.f. SMNLBT78L50H501Z;
- 149) **SISIA AGNESE** nata a Pisa il 30.12.1988 c.f. SSIGNS88I70G702O;
- 150) **SODI CLAUDIA** nata a Pisa il 12.08.1969 c.f. SDOCLD69M52G702L;
- 151) **SORCE ANNALISA** nata a Pontedera il 23.08.1982 c.f. SRCNLS82M63G843B;
- 152) **SOTTILE PATRIZIA** nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 1/4/1984 c.f. STTPRZ81D41A638F
- 153) **SPECCHIA MADIA** nata ad Ostuni il 10/2/1973 c.f. SPCMDA73B50G187E;
- 154) **SQUARCINI VERONICA** nata a Pontedera il 20.05.1983 c.f. SQRVNC83E60G843X;
- 155) **TACITO ALESSIA** nata a Pisa il 30.03.1975 c.f. TCITLSS75C70G702E;
- 156) **TACITO LAURA** nata a Pisa il 19.08.1976 c.f. TCTLRA76M59G702O;
- 157) **TAMBURRINI MARIA** nata a Pisa l'11.03.1978 c.f. TMBMRA78C51G702F;
- 158) **TELESCA ELISA** nata a San Miniato il 02.11.1989 c.f. TLSLSE89S42I046L;
- 159) **TEMPESTA LINDA** nata a Colleferro il 20.05.1974 c.f. TMPLND74E60C858P;
- 160) **TENUTA VANDA** nata a Cosenza l'11.10.1975 c.f. TNTVND75R51D086R;
- 161) **TOZZINI CINZIA** nata a Cascina il 25.04.1974 c.f. TZZCNZ74D65B950C;
- 162) **TREGLIA DANIELA** nata in Germania il 4/7/1978 c.f. TRGDNL78L44Z112X;
- 163) **TRIDICO GIUSEPPINA** nata a Verzino il 31.03.1967 c.f. TRDGPP67C71L802B;
- 164) **TROISI SARA** nata a Pontedera il 14.08.1982 c.f. TRSSRA82M54G843C
- 165) **TROISI SIMONA** nata a Pontedera il 19.10.1980 c.f. TRSSMN80R59G843Z;
- 166) **TURINI MARTINA** nata a Pontedera il 15.06.1982 c.f. TRNMTN82H55G843A;
- 167) **VATTIMO ANNA** nata a Sibari il 16.02.1980 c.f. VTTNNA80B56L124H;
- 168) **VENTURINI STEFANIA** nata ad Aulla l'11.07.1962 c.f. VNTSFN62L51A496K;

- 169) **VENTUROLI VALERIA** nata a Baricella il 28.03.1963 c.f. VNTVLR63C68A675F;
170) **VERNOCCHI ROBERTA** nata a Forlì il 16.11.1970 c.f. VRNRRT70S56D704N;
171) **VILARDO ANNA** nata a Cetraro il 28.10.1982 c.f. VLRNNA82RS8C588C;
172) **VINCI MARIA** nata a Camporeale il 07.07.1969 c.f. VNCMRA69L47B556B;
173) **VIVALDI ELISABETTA** nata a Napoli il 27.01.1977 c.f. VVLLBT77A67F839F;

tutti elett.te dom.ti in Roma Via Tasso, 39 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nobile
(pec giuseppenobile@ordineavvocatiroma.org fax 0670495138 c.f. NBL GPP 64M06
H501R) che li rappresenta e difende giusta deleghe in calce al presente atto,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma Viale Trastevere 76/a e domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi, 12.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12.

E nei confronti dei controinteressati

IORE ARDUINA, residente in Gavignano Via Cesare Battisti 19 – 00030.

COPPINI ANDREA residente in Firenze Via Toselli, 98 - 50144

Per l'impugnativa

- **Del Decreto Ministeriale n. 495 del 22/6/2016 con la quale il M.I.U.R. ha fissato i termini per presentare la domanda di inclusione a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento e negli Elenchi del Sostegno;**
- **di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.**

Al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ex art. 1 comma 1 bis, L. n. 143/2004 (oggi GAE) dei ricorrenti, tutti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2001/2002 o laureati in Scienze della Formazione Primaria.

PREMESSO

1. I ricorrenti hanno conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, come si evince dalla documentazione allegata (si allega copia del diploma

per ciascun ricorrente) o sono laureati in Scienze della Formazione Primaria (si allega relativo attestato);

2. Il diploma di maturità magistrale conseguito a seguito di regolare corso di studio da tutti i ricorrenti ha natura abilitante *ex lege* e, pertanto, avrebbe dovuto consentire di accedere immediatamente a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla legge n. 124/1999 ex art. 1, comma 1 bis legge n. 143/2004, nonché all'inserimento nelle graduatorie di istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione;
3. Invero, prima dell'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297;
4. L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recita che "l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari";
5. L'art. 197 D.L. 16 aprile 1994 n. 297, stabilisce che "il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".
6. Il CCNL Scuola del 29 febbraio 2012 afferma che "conservano valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997";
7. L'amministrazione resistente ha, peraltro, con nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, evidenziato come tale diploma "conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento";
8. L'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che "agli impieghi pubblici si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" e l'art. 33, quinto comma, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Nella fattispecie qui

proposta, mediante il conseguimento del diploma di maturità magistrale i ricorrenti hanno sostenuto e superato l'esame di Stato;

9. In data 31/01/2014 la Commissione Europea ha emesso un parere sulla petizione avanzata da un docente italiano in relazione alla conformità della direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale. La richiesta, infatti, era volta ad ottenere il riconoscimento del titolo del diploma per poter insegnare in uno Stato dell'Unione Europea (in particolare, nel caso analizzato dalla Commissione Europea si trattava della Gran Bretagna). La Commissione ha riconosciuto la piena conformità del titolo a seguito dell'interpello all'autorità italiana (MIUR) che ha chiarito che il suddetto diploma costituisce qualifica piena all'insegnamento ("fully qualified to teach in Italy"), mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale ("the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanent position in a state school"). Pertanto, a seguito di tale procedura le autorità britanniche hanno riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell'insegnamento nel proprio Paese;
10. L'assetto normativo sopra indicato considera il diploma di maturità magistrale requisito sufficiente per l'accesso all'insegnamento nelle scuole pubbliche;
11. Soltanto dopo il 2002 è stato riformato il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, introducendo la laurea in Scienze della Formazione. In conseguenza di quanto detto coloro che hanno conseguito il suddetto titolo entro il 2002 possiedono pieno titolo per l'accesso all'insegnamento;
12. Tuttavia, l'amministrazione resistente dapprima con il D.M. 52/2012, poi con il D.M. 235/2014 e poi con il DM odiernamente impugnato n. 495 del 22/6/2016 non ha riconosciuto ai ricorrenti gli effetti legali del proprio titolo, negando la possibilità di inserimento degli stessi quali diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002 nelle Graduatorie ad Esaurimento Provinciali;
13. Con il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 e con il D.M. n. 308 del 15 maggio 2014 il Miur contraddittoriamente ha riconosciuto il valore abilitante del suddetto diploma, ma al solo fine dell'inserimento nella II fascia dedicata agli abilitanti e non nelle GAE;
14. Alla luce di quanto esposto i ricorrenti con domanda in formato cartaceo spedita con lettera AR ai rispettivi Uffici Scolastici chiedevano l'inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento, rivendicando tale diritto previo annullamento del DM 495 sopra citato e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, per la classe di concorso infanzia e/o primaria (si allega copia della domanda per ciascun ricorrente);

15. Il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi su identica questione ha con sentenza del 22/10/2014 e con successiva ordinanza dell'11/03/2015 ammesso nelle graduatorie in esame 3000 precari, ritenendo illegittima la loro esclusione;
16. Il Consiglio di Stato, sezione seconda, con parere n. 3813/2013 dell'11 settembre 2013 ha esplicitato che "prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g.n. 82 del 24 settembre 2012".
17. Il Tar Lazio con recenti pronunce ha accolto le istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti amministrativi che negano l'accesso alle GAE da parte dei diplomati magistrali ante 2002;
18. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1973 del 16 aprile 2015, ha statuito che "ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. (...) Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che

decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato”;

19. I ricorrenti, quindi, promuovono la presente azione al fine di ottenere una pronuncia che dichiari illegittimo il D.M. 495/2016 (provvedimento che si pone in continuità con i precedenti D.M. 52/2012, 235/2014 e 325/2015) nella parte in cui non consente ai diplomati magistrali ante 2001/2002 l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento. L'atto impugnato va annullato per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DEL D.M. 495/2016 IN RELAZIONE ALL'ART. 399 D.LGS. 297/1994 - VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DEL D.M. 495/2016 IN RELAZIONE ALL'ART. 1 COMMA 605 PUNTO C L. 196/2006 E A TUTTA LA NORMATIVA CHE RICONOSCE CAPACITA' ABILITANTE AL DIPLOMA MAGISTRALE.

VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITA' DEL D.M. IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 197 D.LVO N. 297/1994, DEL R.D. N. 1054/1923, DEL D.M. 10/3/1997 N. 434, DEL DPR 323/1998 E DI OGNI ALTRA NORMATIVA CONNESSA ANTECEDENTE O CONSEGUENZIALE E DELLA GIURISPRUDENZA FORMATASI SUL PUNTO.

Scopo del presente ricorso è quello di ottenere il pieno riconoscimento del diploma di maturità magistrale conseguito, come già esposto nella parte in fatto, dagli odierni ricorrenti entro il 2002 e quindi di annullare l'atto amministrativo impugnato nella parte in cui – ancora una volta – non si consente il loro inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (canale di reclutamento e di assunzione a tempo indeterminato).

In particolare, con la presente azione, gli istanti chiedono che il titolo di studio *de quo* produca gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento incarico, ovvero l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, atteso che gli stessi possiedono le competenze e le conoscenze necessarie e richieste dalla normativa al fine dell'espletamento di tale professione e, pertanto, al fine del loro inserimento nelle suddette graduatorie.

Per consentire una maggiore comprensione della questione qui proposta, è opportuno esporre la vicenda “storia” del diploma di maturità magistrale.

L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 ha istituito tale titolo di studio con la specifica finalità di formare i docenti della scuola elementare e materna.

L'art. 402 del D. Lgs. 297/1994 statuisce che "il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

L'art. 191, commi IV e VI, del decreto sopra citato pur modificando taluni aspetti inerenti alla durata e al corso di tale titolo di studio, non ha tuttavia mutato la finalità dello stesso: mediante il conseguimento di tale titolo di studio inalterato rimaneva il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare.

Il decreto interministeriale del 10/03/1997, art. 2, comma 1 stabilisce che "i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".

Peraltro, come già esposto nella parte in fatto, una serie di provvedimenti applicativi emessi dalla stessa amministrazione resistente confermano il valore abilitante del diploma. Ragion per cui non trova fondamento o appare comunque contraddittorio il mancato inserimento da parte degli stessi nelle graduatorie qui in esame.

Si fa, in particolare, riferimento alla nota del 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, evidenzia come tale diploma "conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento".

Inoltre, il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4 bis dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Orbene, alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza la contraddittorietà di un sistema normativo che, da una parte, riconosce pieno valore a tale titolo ma non consente, dall'altra parte, l'inserimento da parte dei docenti abilitati in una graduatoria costituita per l'accesso all'insegnamento (il cui requisito per l'accesso è costituito dal possesso di una abilitazione all'insegnamento).

Il valore sopra descritto da attribuire al suddetto diploma trova conferma anche in diverse pronunce emanate dalla giurisprudenza che, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ne ha riconosciuto il valore abilitante.

In particolare, appare opportuno segnalare la sentenza n. 1299/2014 del Tar Lazio che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale “i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.

L'art. 402, comma I, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ha previsto che “ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (...) è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare”.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, ha stabilito che “i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare”.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali ha statuito che “sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3 secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione”.

Peraltro, su tale questione, si è pronunciato il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4834/2014, che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza negativa del Tar Lazio (il quale ha negato con sentenza n. 7858/2014 la domanda volta ad ottenere l'annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui impediva l'inserimento dei diplomati magistrali consentendo l'inserimento nella sola graduatoria d'istituto) accogliendo l'istanza cautelare proposta dagli appellanti “ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 98

del codice del processo amministrativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo".

Non mancano, infine, pronunce nelle quali verificato l'errore in cui è incorsa la pubblica amministrazione si sia ordinato alla stessa l'inserimento del docente, illegittimamente escluso, all'inserimento dello stesso nella graduatoria. Invero, con sentenza n. 28/2015 il Tribunale di Massa, sezione Lavoro, accoglieva il ricorso presentato da una docente al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ordinando all'ufficio Scolastico Territoriale di reinserirla nella suddetta graduatoria.

Proprio sulla medesima questione diversi tribunali hanno ordinato l'inserimento all'ufficio Scolastico competente dei diplomati nella suddetta graduatoria.

Merita di essere ricordato che il riconoscimento in tale senso di tale titolo di studio è avvenuto anche da parte della Commissione Europea che, in data 31/01/2014, ha emesso un parere sulla petizione avanzata da un docente italiano in relazione alla conformità della direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale. La richiesta, infatti, era volta ad ottenere il riconoscimento del titolo del diploma *de qua* per poter insegnare in uno Stato dell'Unione Europea (in particolare, nel caso analizzato dalla Commissione Europea si trattava della Gran Bretagna). La Commissione ha riconosciuto la piena conformità del titolo a seguito dell'interpello all'autorità italiana (MIUR) che ha chiarito che il suddetto diploma costituisce qualifica piena all'insegnamento ("fully qualified to teach in Italy"), mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale ("the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanent position in a state school").

Pertanto, a seguito di tale procedura le autorità britanniche hanno riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell'insegnamento nel proprio Paese.

Infine, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 ha finalmente riconosciuto tale possibilità per i laureati con il diploma magistrale quadriennale prima della riforma. Il Ministero, infatti, considerava non sufficiente tale diploma, consentendo l'inserimento solo nelle graduatorie d'istituto e non in quelle permanenti poi trasformate ad esaurimento.

Il Consiglio ha statuito che "Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento

nelle GAE. Conseguentemente risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza da parte dei ricorrenti della lesività dell'atto impugnato".

Alla luce di quanto detto risulta del tutto evidente che l'atto impugnato viola sia le pronunce giudiziarie sopra citate sia il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle GAE.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197, comma I, D. Lgs. 297/1994 e art. 15, comma VII, D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma I bis L. 143/2004.

Appurato che i ricorrenti sono in possesso di regolare titolo abilitante, come già detto nella parte in fatto, ne consegue che gli stessi avevano diritto sin dal 2007 ad ottenere il richiesto inserimento nelle GAE. Infatti, l'art. 1, comma 605, lettera C, L. 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, non ha abolito l'art. 1, comma 1 bis della legge n. 143/2004 che riconosce il diritto alla domanda di inserimento anche dei ricorrenti poiché "dall'anno scolastico 2005/2006 la permanenza dei docenti nelle GAE avviene su domanda da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria (...) è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato".

E' evidente che i ricorrenti si trovano nella stessa situazione di chi, munito di titolo di abilitazione, avrebbe potuto presentare domanda di inserimento o reinserimento nelle citate GAE. Peraltro, la legge n. 14 del 24.02.2012 consente l'inserimento ex novo a docenti in un primo momento esclusi ex legge 124/1999 e che avessero conseguito l'abilitazione nei termini sanciti dalla legge n. 296/2006.

Il Ministero continua a negare l'accesso dei ricorrenti alle GAE, emanando provvedimenti come quello impugnato - D.M. 22 giugno 2016 n. 495 che richiamano ulteriori provvedimenti amministrativi dichiarati nulli con sentenze passate in giudicato. Sotto tale profilo ben si potrebbe ordinare al Miur l'inserimento dei ricorrenti nelle GAE con provvedimento di ottemperanza al giudicato.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197, comma I, D. Lgs. 297/1994 e art. 15, comma VII, D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma I bis L. 143/2004. Illogicità e contraddittorietà.

Con il noto parere n. 3813/2013 dell'11/09/2013 il Consiglio di Stato ebbe a dichiarare "illegittimo il D.M. n. 62/2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia (...). La

disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolari corsi di studi”.

In forza di tale parere il Miur con decreto 253 del 15 maggio 2014 ha riconosciuto il valore abilitante dei suddetti titoli di studio ed il conseguente diritto di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L’aver violato tale diritto, sino alla data odierna, ha impedito ai ricorrenti di poter essere individuati quali destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato e di poter “beneficiare” peraltro del piano straordinario di assunzione di cui alla legge 107/2015. Si richiama la recente ordinanza del TAR Lazio n. 3949/2016, con la quale, ritenuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa (Consiglio di Stato n. 953/2016 del 9/3/2016) è stata accolta la domanda cautelare volta all’inserimento provvisorio nelle GAE in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria sulla questione rimessa dalla sezione VI con ordinanza 364 del 29/1/2016.

IV. IDONEITÀ DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITÀ MAGISTRALE PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973 DEL 16/04/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015. Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017. Tale Decreto, come sopra ampiamente illustrato, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata “Istanze on line”. La piattaforma web del MIUR denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo (e quindi agli odierni ricorrenti) di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/14, dunque, ha impedito ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie. Sul punto il

Consiglio di Stato ha precisato che “non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/02, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”. E ancora “[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16.04.15 n. 1973).

V. EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l’eliminazione dal mondo del diritto dell’atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell’atto caducato. In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l’annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento. Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne parti ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia

amministrativa e che dunque la limitazione dell'applicazione del dispositivo della sentenza n. 1973/2015 di cui sopra esclusivamente agli appellanti presso il Consiglio di Stato costituisce evidente disparità di trattamento oltre a non avere alcun fondamento normativo poiché l'accesso alle Graduatorie è connesso al possesso di titoli abilitanti all'insegnamento e non alla pendenza o meno di un procedimento giudiziario.

La disparità di trattamento più volte sopra richiamata si pone altresì in evidente contrasto con i principi di eguaglianza, imparzialità e trasparenza dettati dalla Carta Costituzionale agli artt. 3 e 97. Per tale ragione, in via subordinata si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia, ritenuta la questione non manifestamente infondata, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il vaglio di costituzionalità della norma di legge per contrasto appunto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Sul *fumus boni iuris*

I ricorrenti, ovviamente, richiedono l'emissione di un provvedimento cautelare d'urgenza, ricorrendone, nel caso di specie tutti i presupposti. Per ciò che concerne il requisito del *fumus boni iuris* ci si riporta a tutte le argomentazioni di fatto e di diritto appena svolte.

Sul *periculum in mora*

Per ciò che concerne il *periculum in mora* è più che evidente che l'imminente avvio delle procedure di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 da cui i ricorrenti sono esclusi determineranno un danno grave e irreparabile in capo ai ricorrenti che potrebbero subire un ingiusto pregiudizio per cui è indispensabile che l'Ecc.mo Tribunale si pronunci sulla sospensione di esecutività degli atti amministrativi impugnati. L'espletamento delle procedure legate al conferimento degli incarichi annuali del personale e l'immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie con l'attribuzione dei posti produrrebbe, nelle more di un giudizio di merito, un gravissimo danno alla stessa Amministrazione, oltre che ai ricorrenti. All'amministrazione in quanto l'adozione dei provvedimenti di conferimento di incarichi sarebbero senza dubbio soggette a numerose azioni per la revoca degli incarichi e per il risarcimento dei danni; ai ricorrenti che si vedrebbero irrimediabilmente sottratto il diritto ad ottenere un contratto a termine o a tempo indeterminato.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale Amministrativo adito, in via cautelare, previa eventuale audizione del sottoscritto procuratore in Camera di consiglio:

- a) Accertato che ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 55 del Codice del Processo Amministrativo D.Lgs. 2/7/2010 n. 104 in accoglimento dell'istanza di sospensiva sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato e ordinare alla P.A. di inserire

i ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento delle rispettive province quanto meno in via provvisoria in attesa dell'esito dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione rimessale dalla sezione VI con ordinanza 364 del 29/1/2016;

- b) Adottare tutti i provvedimenti cautelari che si ritenessero necessari a tutelare la posizione dei ricorrenti e ad evitare per gli stessi un grave e irreparabile danno patrimoniale e non patrimoniale;
- c) Nel merito: accogliere il ricorso per le ragioni di fatto e di diritto esposte e per l'effetto ordinare alla P.A. di inserire i ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento delle rispettive province in via definitiva; annullare gli atti amministrativi impugnati ed in particolare: annullare il D.M. 495 del 22/6/2016; annullare tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, con riserva di motivi aggiunti.
- d) Con vittoria di spese competenze e onorari a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara che la presente controversia è in materia di pubblico impiego con valore indeterminato e che il contributo unificato è pari alla metà del CU ordinario.

In via istruttoria:

Stante l'elevato numero di ricorrenti si depositano i documenti in formato cartaceo relativi solo alcuni di essi e di tutti i ricorrenti in formato elettronico. Le circostanze di fatto dedotte sono pacifiche e documentali per tutti i ricorrenti, ma per mero scrupolo difensivo, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione resistente si chiede che l'Ecc.mo TAR Voglia ordinare all'Amministrazione con apposita ordinanza istruttoria il deposito dei documenti relativi alle posizioni dei ricorrenti, comprese le domande di inserimento in Gae prodotte in forma cartacea, le graduatorie e i contratti a tempo determinato di ciascun ricorrente, oppure Voglia concedere termine ai ricorrenti di produrre detti documenti.

Si depositano i documenti come da lista

Ove il Tribunale ravvisasse la necessità di citare i potenziali controinteressati si chiede di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

Roma, 02/08/2016

Avv. Giuseppe Nobile



ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Z.

S.

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 1/12

104

6

Richiedente ABBATE CARMEN STEFANIA

Relazione di notificazione



-3H1062979/1

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA IN PERSONA MINISTRO PT DOMICILIATO PER
LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricatoOggi - **5 AGO 2016****389** **Oreste Ruffolo**
UFFICIALE GIUDIZIARIO

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funziario

LAVOROkm 6
trasf. € 3.27

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funziario/Uff.Giud.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04**ORIGINALE****UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Z.

S.

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 2/12

104

6

Richiedente ABBATE CARMEN STEFANIA

Relazione di notificazione



-3H1062979/2

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR UFFICIO SCOLATICO REGIONALE PIEMONTE IN PERSONA LRPT DOMICILIATO PER LEGGE PRESSO
L'AVVOCATURA DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricatoOggi - **5 AGO 2016****389** **Oreste Ruffolo**
UFFICIALE GIUDIZIARIO

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funziario

km 6
trasf. € 3.27

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funziario/Uff.Giud.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 3/12

Z.

104

S.

6

Richiedente **ABBATE CARMEN STEFANIA**

Relazione di notificazione



-3H1062979/3

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

**MIUR UFFICIO SCOLATICO REGIONALE LOMBARDIA IN PERSONA LRPT DOMICILIATO PER LEGGE
PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO****VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA**

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

**a mani di MARCELLO ANGELONI
impiegato incaricato****Oggi - 5 AGO 2016****LAVORO**km 6
trasf. € 3.27

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA Ufficiale Giudiziario/Funziario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funziario/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

**389 QUESTE RUFFOLO
UFFICIALE GIUDIZIARIO**

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04**ORIGINALE****UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 4/12

Z.

104

S.

6

Richiedente **ABBATE CARMEN STEFANIA**

Relazione di notificazione



-3H1062979/4

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

**MIUR UFFICIO SCOLATICO REGIONALE LIGURIA IN PERSONA LEGALE RPT DOMICILIATO PER LEGGE
PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO****VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA**

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

**a mani di MARCELLO ANGELONI
impiegato incaricato****Oggi - 5 AGO 2016****LAVORO**km 6
trasf. € 3.27

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA Ufficiale Giudiziario/Funziario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funziario/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

**389 QUESTE RUFFOLO
UFFICIALE GIUDIZIARIO**

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04

ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 5/12

Z.

104

S.

6

Richiedente ABBATE CARMEN STEFANIA

Relazione di notificazione



-3H1062979/5

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA IN PERSONA LRPT DOMICILIATO PER LEGGE
PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricato

Oggi - 5 AGO 2016

389 CRESTE RUFFOLO
UFFICIALE GIUDIZIARIO**LAVORO**

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funziario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funziario/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto, in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

km 6
trasf. € 3.27

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04**ORIGINALE****UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 6/12

Z.

104

S.

6

Richiedente ABBATE CARMEN STEFANIA

Relazione di notificazione



-3H1062979/6

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA IN PERSONA LRPT DOMICILIATO PER LEGGE PRESSO
L'AVVOCATURA DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricato

Oggi - 5 AGO 2016

389 CRESTE RUFFOLO
UFFICIALE GIUDIZIARIO**LAVORO**

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funziario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funziario/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto, in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

km 6
trasf. € 3.27

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Z.

S.

104

6

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 7/12

Richiedente **ABBATE CARMEN STEFANIA**

Relazione di notificazione



-3H1062979/7

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO IN PERSONA LRPT DOMICILIATO PER LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI,12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricato

Oggi **5 AGO 2016**

389 **ORESTE RUFFOLO**
UFFICIALE GIUDIZIARIO

LAVORO

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

km 6
trasf. € 3.27

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.

☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funzionario/Uff. Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Z.

S.

104

6

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 8/12

Richiedente **ABBATE CARMEN STEFANIA**

Relazione di notificazione



-3H1062979/8

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA IN PERSONA LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOMICILIATO PER LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI,12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricato

Oggi **5 AGO 2016**

389 **ORESTE RUFFOLO**
UFFICIALE GIUDIZIARIO

LAVORO

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

km 6
trasf. € 3.27

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.

☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funzionario/Uff. Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 9/12

Z. S.
104 6

Richiedente ABBATE CARMEN STEFANIA

Relazione di notificazione



-3H1062979/9

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA IN PERSONA LRPT DOMICILIATO PER LEGGE
PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricato

Oggi - 5 AGO 2016

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.

☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funzionario/Uff. Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

LAVORO

km 6
trasf. € 3.27

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 10/12

P

Richiedente ABBATE CARMEN STEFANIA

Relazione di notificazione



-3H1062979/10

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

FIORE ARDUINA

LAVORO

VIA CESARE BATTISTI, 19 00030 GAVIGNANO - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI

- 5 AGO. 2016

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Felice VITTUCCI
Ufficiale Giudiziario
CORTE DI APPELLO DI ROMA

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

76735603970

115

null
04/08/2016 10:04

ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA****P**

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 11/12

Richiedente ABBATE CARMEN STEFANIA

Relazione di notificazione



-3H1062979/11

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

COPPINI ANDREA

LAVORO

VIA TOSELLI, 98 50144 FIRENZE - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI

- 5 AGO. 2016

Ufficiale Giudiziario/Funziionario

Felice VITTOCCI
Ufficiale Giudiziario
CORTE DI APPELLO DI ROMA

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

76735603971

115

null
04/08/2016 10:04**ORIGINALE****UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 04/08/16

URGENTE Cr.62979 - 12/12

Z.

S.

104

6

Richiedente ABBATE CARMEN STEFANIA

Relazione di notificazione



-3H1062979/12

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA IN PERSONA LRPT DOMICILIATO PER
LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di MARCELLO ANGELONI
impiegato incaricato

Oggi - 5 AGO 2016

km 6
trasf. € 3.27

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funziionario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funziionario/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funziionario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funziionario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funziionario/Uff.Giud. _____

Data richiesta

04/08/16

Ufficiale Giudiziario

115

null
04/08/2016 10:04

ORIGINALE

Modello A/Ter P

UNEP - ROMA

Cron. **62979**

RICEVUTA GA

Registro: **0**

N. Dest.: **12**

URGENTE

Data Rich.: **04/08/2016**



-3H1062979/1

Si rilascia ricevuta al richiedente **NOBILE AVV. GIUSEPPE**

della presentazione per la notificazione dell'atto Esente di RICORSO ad istanza di **ABBATE CARMEN STEFANIA**

Data: **04/08/2016**

Il **Ufficiale Giudiziario**

